PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI FIRENZE

Prot. n. 2828/2019

AI SIGNORI PROCURATORI AGGIUNTI
SEDE
AI SIGNORI MAGISTRATI
SEDE

AL SIGNOR QUESTORE DI FIRENZE

AL SIGNOR COMANDANTE PROVINCIALE DEI CARABINIERI DI FIRENZE

AL SIGNOR COMANDANTE PROVINCIALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
FIRENZE

AL SIGNOR COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE DI FIRENZE

AI SIGNORI RESPONSABILI DELLE SEZIONI DI P. G. ALIQUOTA CARABINIERI – POLIZIA DI STATO – GUARDIA DI FINANZA - POLIZIA MUNICIPALE
SEDE

p. c.
AL SIGNOR PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA C/O LA CORTE D'APPELLO

AL SIGNOR PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
SEDE

AL SIGNOR PRESIDENTE CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI

AL SIGNOR PRESIDENTE DELLA CAMERA PENALE

AL SIGNOR DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
SEDE

OGGETTO: direttiva a seguito dell'entrata in vigore della Legge del 19 luglio 2019, n. 69, "*Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere*"

Con la presente nota si intendono formulare direttive sulla trattazione dei procedimenti relativi ai reati oggetto della Legge n. 69 del 19 luglio 2019 (c. d. codice Rosso), entrata in vigore il 9 agosto decorso.

Va premesso che i reati che sono stati presi in considerazione dalla predetta normativa sono quelli previsti e puniti dagli artt.: 572; 609 bis; 609 ter; 609 quater; 609 quinquies; 609 octies; 612 bis; 612 ter; 582 aggravato ex art. 576 c. 1 n. 2, 5 e 5.1, 577 c. 1 n. 1 e 577 c. 2; 583 quinquies aggravato ex art. 576 c. 1 n. 2, 5 e 5.1, 577 c. 1 n. 1 e 577 c. 2 cp..

Sull'obbligo di riferire la notizia di reato.

Il novellato 3 c. dell'art. 347 c. p. p. ha disposto l'estensione dell'obbligo di dare immediata comunicazione della notizia *criminis* al P.M., anche oralmente, per tutti i reati in premessa indicati (regime fino ad ora previsto solo per i reati di criminalità organizzata e di terrorismo, di cui all'art. 407, c. 2, lett. a, da 1) a 6).
Orbene, risulta evidente che la nuova norma va applicata tenendo conto della effettiva necessità e urgenza che il caso richiede, non potendo ritenersi che una qualsiasi querela o denuncia in cui sia ipotizzata la sussistenza di uno dei delitti di cui in premessa comporti di per sé l'operare, in tutti i casi, dell'obbligo di cui sopra.
La polizia giudiziaria, in relazione a notizie di reato concernenti uno dei suddetti delitti, è pertanto chiamata a effettuare una prima valutazione sull'effettiva e concreta urgenza della notizia di reato acquisita. Ove dovesse emergere tale urgenza, la p. g. contatterà il PM di turno.
La p. g. contatterà in ogni caso il PM di turno allorché sussista la necessità di:
1) adottare misure indilazionabili a protezione della vittima;
2) procedere all'arresto in flagranza di reato;
3) procedere al fermo di indiziato di delitto;
4) provvedere all'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare, ex art. 384 bis c. p. p.;
5) procedere all'escussione in via immediata della persona offesa;
6) affrontare altri casi di assoluta urgenza.
Il pubblico ministero di turno, notiziato dalla p.g., valuterà le direttive da impartire e valuterà altresì se delegare immediatamente l'escussione della parte offesa.
Pertanto, la pg non contatterà in ogni momento del dì e/o della notte il PM di turno nei casi in cui non sussista effettiva e concreta urgenza.
In ogni caso, alla comunicazione orale dovrà seguire la predisposizione e consegna, appena possibile, della comunicazione di notizia di reato redatta in forma scritta. In questi casi, nella successiva redazione della notizia di reato per iscritto, la polizia giudiziaria dovrà dare atto del nome del magistrato contattato e delle direttive ricevute.
Fuori dai casi di urgenza come sopra definiti, la p. g. depositerà l'informativa presso l'ufficio Primi Atti della Procura immediatamente e, comunque, non oltre le 48 ore.

Sull'assunzione di informazioni della persona offesa

L'assunzione di informazioni della persona offesa e di chi ha presentato denuncia, querela o istanza dovrà avvenire entro 3 giorni dalla data di iscrizione della notizia di reato nell'apposito registro, "*salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela dei minori di anni 18 o della riservatezza delle indagini anche nell'interesse della persona offesa*".
Quando il magistrato che procede ritiene che sussista una delle suddette cause che impongano di derogare alla suddetta previsione, adotterà provvedimento di deroga formale che inserirà in atti.
Il termine di 3 giorni si ritiene abbia carattere ordinatorio; la violazione dello stesso non è sanzionata da nullità o inutilizzabilità. Resta comunque inibita ogni valutazione di merito circa la necessità e/o opportunità di procedere alla suddetta escussione, fuori dai casi espressamente previsti dal legislatore, essendo rimessa all'esclusiva competenza del P.M. procedente (PM di turno ovvero titolare di procedimento già iscritto) se ricorra o meno un caso in cui si debba soprassedere all'audizione della p.o.

L'escussione entro i 3 giorni va effettuata anche con riferimento ai delitti procedibili a querela in assenza della condizione di procedibilità (es. nei casi di lesione volontarie lievissime, di atti persecutori e di violenza sessuale).
Il termine di 3 giorni si riferisce esclusivamente all'escussione e non alle attività correlate a tale atto, come ad esempio l'acquisizione di documentazione inerente al soggetto escusso.
Al fine di consentire l'applicazione delle nuove disposizioni di cui all'articolo. 64 bis disp. att. c.p.p., nel caso di conferimento di delega alla p.g. all'escussione, sarà cura dell'ufficio delegato richiedere alla persona offesa se sussistano procedimenti di separazione personale dei coniugi, cause relative ai minori di età o relative all'esercizio della potestà genitoriale che coinvolgono l'indagato e/o le parti in causa, ovvero provvedimenti che regolano l'affidamento dei figli, acquisendo copia della relativa documentazione, che dovrà essere allegata al verbale di assunzione di informazione.
Si rammenta che, alla stregua della nuova normativa (art. 609 septies c. p.), il termine per proporre querela è stato innalzato a 12 mesi, per i reati di violenza sessuale, di cui agli artt. 609 bis e 609 ter c. p., e che il reato di atti sessuali con minori, di cui all'art. 609 quater c. p., è divenuto procedibile d'ufficio.

Sulla comunicazione alla p. o. della scarcerazione disposta dal Magistrato di Sorveglianza

Il novellato art. 659 c. p. p. ha previsto che - quando a seguito di un provvedimento del giudice di sorveglianza debba essere disposta la scarcerazione del condannato per uno dei delitti in premessa citati - il pubblico ministero che cura l'esecuzione dia immediatamente comunicazione, a mezzo della p.g., alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore.
Orbene, è opportuno che venga delegata per l'attività la p.g. del luogo ove vive abitualmente la p. o..

Sulla comunicazione alla p. o. in caso di evasione e scarcerazione dell'autore dei reati che ci occupano

Merita attenzione anche il nuovo disposto dell'art. 90 ter c. p. p., secondo il quale le comunicazioni relative all'evasione e alla scarcerazione dell'autore delle violenze devono essere sempre effettuate alla p. o. e al suo difensore (ove nominato) anche se non vi è esplicita richiesta in tal senso. Appare, perciò, opportuno che la pg. proceda sempre a tale comunicazione, anche in assenza di espressa richiesta da parte dell'A.G..

Sull'estensione del termine per proporre la querela

È stato elevato il termine per la proposizione della querela da sei mesi a un anno per i delitti di violenza sessuale di cui agli artt. 609 bis e 609 ter c. p., mentre il reato di atti sessuali con minorenni, di cui all'art. 609 quater c. p., è stato trasformato in reato procedibile d'ufficio.
La natura mista, sostanziale e processuale, della procedibilità a querela (cfr. sentenze della Corte di cassazione: n. 22143 del 17 aprile 2019, sez. 5; n. 19923 del 7 febbraio 2019, sez. 6; n. 13577 del 16 gennaio 2019, sez 4) suggerisce l'applicazione del principio del divieto di irretroattività della norma penale sostanziale sfavorevole, di cui all'art. 25 II c. Cost, art. 2 c. p. e 7 CEDU, con conseguente impossibilità di applicare il regime della nuova normativa ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore della Legge n. 69/19 che ci occupa.

Sulla regolamentazione del delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi

Va, da ultimo, evidenziato che la nuova normativa ha stabilito l'innalzamento della sanzione, portata da un minimo di 3 anni a un massimo di 7 anni, con conseguente ampliamento del termine di fase della custodia cautelare da tre mesi a sei mesi. Al contempo, l'introduzione del secondo comma nell'art. 572 c. p. dell'aggravante dell'essere il fatto commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità, ovvero se il fatto è commesso con

armi comporta l'individuazione di una nuova competenza del Tribunale collegiale. È stata, infatti, prevista un'aggravante a effetto speciale con aumento di pena fino alla metà (la pena base di 7 anni lievita a 10 anni e mezzo)

Firenze, 3 ottobre 2019.

Il Procuratore della Repubblica
Giuseppe Creazzo

Il Procuratore della Repubblica Aggiunto
Luca Tescaroli